

Decreto Ristori – I punti salienti per aziende e professionisti

Contributo a fondo perduto operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)	<ul style="list-style-type: none">- È riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell'allegato 1 al Decreto Ristori (principalmente riferite al mondo del turismo, ristorazione, bar, sport e spettacolo) che hanno avuto un fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell'ultimo periodo di imposta;- Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato di aprile 2019;- I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio di maggio 2020, riceveranno il nuovo contributo tramite bonifico diretto su conto corrente;- L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale sull'importo già ricevuto in base al Decreto Rilancio di maggio 2020;- Le percentuali applicate e previste nell'allegato 1 si differenziano per settore economico;- Il contributo massimo previsto non potrà superare i 150.000 euro.
Credito di imposta canoni di locazione commerciale e affitto rami d'azienda (art. 8)	<ul style="list-style-type: none">- Per le imprese e lavoratori autonomi titolari di P.IVA, operanti nei settori indicati nell'allegato 1 al Decreto Ristori è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione versato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività;- In caso di affitto di ramo d'azienda, sempre in riferimento alle attività indicate nell'allegato 1, è previsto un credito pari al 30% del canone versato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Cancellazione seconda rata IMU (art. 9)	<ul style="list-style-type: none">- La seconda rata IMU 2020, prevista per gli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al Decreto Ristori, non è dovuta se i proprietari degli immobili sono anche gestori delle attività esercitate.
Misure in materia di Attività Giurisdizionale (art. 23)	<ul style="list-style-type: none">- Prosegue la disciplina delle udienze civili da remoto (come pure della trattazione scritta) con le stesse modalità contenute nell'art. 221 d.l. 34/2020;- Il comma 5 interviene, invece, sulle modalità di svolgimento delle udienze penali. Per le udienze "che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto". Viceversa, per le udienze "nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali" le udienze da remoto previste dal comma 5 non saranno possibili;

	<ul style="list-style-type: none">- Quando una persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata deve partecipare a qualsiasi udienza quella partecipazione “è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto” individuati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati;- Il comma 9 è dedicato al procedimento davanti alla Corte di Cassazione. In base alla nuova norma “la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale” che dovrà essere presentata a mezzo PEC entro il termine di 25 giorni liberi prima dell’udienza;- Anche le richieste del procuratore generale e le conclusioni dei difensori delle altre parti saranno inviate tramite PEC;- Attenzione alla disciplina transitoria perché “le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”;- Il comma 10 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo (nonché quelle di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020, conv., con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) si applicano ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Giustizia amministrativa (art. 25)	<p>Per la giustizia amministrativa, che secondo molti si presta bene, per la maggior parte delle controversie, a una forma di trattazione non in presenza, dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">○ si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali;○ il decreto di cui al comma 1 dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13;○ salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 CPA, omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.;○ per le udienze pubbliche e le camere di consiglio l’istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'art. 4 d.l. n. 28/2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Giustizia Tributaria (art. 26)	<ul style="list-style-type: none">- Fino alla cessazione dello stato di emergenza e ove vi siano divieti e limiti ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la

	<p>rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio;</p> <ul style="list-style-type: none">- I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, se le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentono e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili;- In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti;- Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto degli stessi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.- Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'art. 16 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
Esecuzioni immobiliari (art. 4)	<ul style="list-style-type: none">- È prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto casa destinata ad abitazione principale del debitore già prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia);- È prevista l'inefficacia ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 12)	<ul style="list-style-type: none">- Per le aziende interessate dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata dalla situazione epidemiologica è prevista la possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, da fruire nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021;- Tale trattamento di integrazione salariale è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano già interamente fruito del periodo di nove settimane previsto dal “Decreto Agosto” e, in ogni caso, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Disposizioni in materia di Licenziamento (art. 12)	<p>È prevista la proroga fino al 31 gennaio 2021 del divieto dei cd. “licenziamenti economici” (ossia, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo). Tale preclusione non si applica nelle ipotesi di:</p>

	<ul style="list-style-type: none">○ licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;○ nei casi in cui, nel corso della liquidazione, si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;○ nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;○ i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione dei lavoratori (art. 13)	<ul style="list-style-type: none">- Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020;- Il pagamento di tali oneri dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.